

17 dicembre 2024

BANCA FININT S.P.A.

PIANO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI NEI PRODOTTI INDICIZZATI

Procedure adottate da Banca Finint in caso di cessazione o variazione sostanziale degli
indici di riferimento



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

SOMMARIO

1. PREMESSE.....	3
2. GLOSSARIO.....	3
3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
4. PROCESSO DI SOSTITUZIONE	6
5. CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	6
6. APPROVAZIONE E DELIBERAZIONE DEL PIANO.....	7
7. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA	7
8. APPLICAZIONE DELLA MODIFICA DELL'INDICE O DELL'INDICE SOSTITUTIVO	7
9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO	8
10. ALLEGATO A – TABELLA DEGLI INDICI SOSTITUTIVI BANCA FININT.....	9



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

1. PREMESSE

In conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (di seguito "Regolamento Benchmark") e all'art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 (di seguito "TUB"), il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" (di seguito "Piano") che descrive le azioni che Banca Finint (di seguito "Banca") intende intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione contrattuale e l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela.

Il Piano viene applicato a tutti i contratti e servizi bancari che ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo VI del TUB e che utilizzano indici di riferimento, nonché agli strumenti finanziari (derivati e altri) quotati o ammessi alla negoziazione eventualmente emessi dalla Banca, e viene periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca.

2. GLOSSARIO

Amministratore di benchmark o Amministratore di indice di riferimento (anche solo "Amministratore"): indica il fornitore di indici di riferimento. Gli Amministratori di indici di riferimento controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice di riferimento (e.g. European Money Markets Institute - EMMI per Euribor).

Banca: si intende Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.

Benchmark di riferimento o indice/i di riferimento: indica un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un Contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Cessazione indice/i di riferimento: indicazione da parte dell'Amministratore della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

Clausola/e di riserva o Clausola/e di fallback: indica la clausola inclusa all'interno di uno strumento finanziario o di un Contratto che consente di sostituire l'indice di riferimento principale con un Indice Sostitutivo in caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento.

Cliente o Clientela: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca o che intenda entrare in relazione con l'intermediario.

Contratto: indica qualsiasi contratto avente ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) mutui ipotecari ii) mutui fondiari iii) mutui chirografari iv) contratti a tempo indeterminato v) conti correnti passivi vi) conti deposito vii) certificati di deposito viii) depositi a risparmio).

Indice Sostitutivo: indice alternativo individuato dalla Banca in caso di cessazione o variazione dell'indice di riferimento.

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati (cd. Piano di Sostituzione o Piano): corrisponde al presente documento, il quale fornisce una rappresentazione delle azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento in uso, nonché le modalità di scelta degli indici



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

di sostituzione da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in perimetro in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni alla Clientela al verificarsi di sostanziali variazioni o cessazione degli indici così come l'invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano.

Utilizzatore di Benchmark o Utilizzatore di indice di riferimento: indica ogni ente vigilato, tra i quali rientrano le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati.

Variazione indice di riferimento: indica la variazione metodologica sostanziale di un indice di riferimento che non consente di stabilire continuità all'interno di detto indice. Tali variazioni sono comunicate dagli Amministratori degli indici di riferimento.

Ogni riferimento con la lettera maiuscola al singolare si intenderà riferito altresì alla relativa forma plurale, ove opportuno.

3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Benchmark, sono state riformate le previsioni inerenti alle modalità di rilevazione e di calcolo degli indici di riferimento utilizzati come benchmark nei contratti bancari e finanziari.

Il Regolamento Benchmark ha stabilito un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento.

Ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento Benchmark l'utilizzo da parte degli intermediari di indici di riferimento nei "contratti finanziari", che sono i contratti di credito ai consumatori (CCD) e di credito immobiliare ai consumatori (MCD) come definiti dalla Direttiva 2008/48/CE e dalla Direttiva 2014/17/UE.

Inoltre, per utilizzo di indici di riferimento ai sensi del Regolamento Benchmark si intende anche l'emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice ovvero la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario.

In particolare, l'art 28 par. 2 del Regolamento Benchmark, prevede l'obbligo in capo alle Banche che utilizzano un indice di riferimento di:

- redigere e mantenere aggiornati solidi Piani di Sostituzione in forma scritta, che descrivano le azioni che si intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento;
- ove possibile e opportuno, indicare nei Piani di Sostituzione uno o più indici di riferimento alternativi a cui si possa fare riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati, indicando il motivo per cui tali indici costituirebbero una valida alternativa; e
- fornire i Piani di Sostituzione ed eventuali aggiornamenti degli stessi all'Autorità di Vigilanza, su richiesta di quest'ultima, senza indebiti ritardi e rifletterli nella relazione contrattuale con i Clienti.

Anche al fine di dare attuazione all'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento Benchmark, il legislatore italiano ha emanato il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, il cui articolo 3 ha introdotto il nuovo art. 118-bis del TUB che disciplina:



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

1) le modalità di pubblicazione e comunicazione alla Clientela dei Piani di Sostituzione, nonché l'aggiornamento degli stessi, in particolare prevedendo che:

- a) le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati i Piani di Sostituzione sul proprio sito internet;
- b) gli aggiornamenti dei Piani di Sostituzione devono essere portati a conoscenza della Clientela tramite un'informativa avente ad oggetto l'avvenuto aggiornamento del Piano – che rimandi alla versione aggiornata dello stesso e pubblicata sul sito internet della Banca – almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela;

2) la *ratio* delle nuove clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse. Nello specifico, le clausole devono consentire di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all'indice di riferimento o l'Indice Sostitutivo applicabile nelle ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto (le “**clausole di *fallback***”);

3) l'obbligo di comunicazione al Cliente della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, entro trenta (30) giorni dal verificarsi di tale evento. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda dal Contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse;

4) l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 118 - bis del TUB e sopra riportate. In caso di inefficacia, troverà applicazione l'Indice Sostitutivo definito ai sensi del Regolamento Benchmark. Ove tale indice non sia definito nel Regolamento Benchmark, si applicherà il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a) TUB o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall'articolo 125 bis, comma 7, lettera a) TUB.

L'art. 118-bis del TUB ha infine esteso l'ambito di applicazione delle clausole di *fallback* a tutti i contratti e servizi bancari che ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo VI del TUB (di cui all'Allegato alla Delibera CICR 4 marzo 2003 e successivi aggiornamenti).

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra descritta, si rappresenta che Banca Finint opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di Indici di Riferimento e, pertanto, è tenuta alla redazione e all'aggiornamento del Piano di Sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, a cui i contratti bancari e finanziari rimandano.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

4. PROCESSO DI SOSTITUZIONE

La Banca monitora nel continuo la normativa, nazionale ed europea, il mercato e l'attività delle controparti di settore, al fine di verificare la disponibilità su base continuativa degli indici di riferimento utilizzati per rilevare casi di futura cessazione o variazione sostanziale di tali indici, determinando, conseguentemente, l'attivazione del Piano di Sostituzione.

Il processo di sostituzione dei tassi nei Contratti si avvia nel caso in cui si verifichi:

- la **cessazione**, ovvero il venir meno, permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione dell'indice di riferimento da parte dell'Amministratore di detto indice; o
- la **variazione sostanziale**, da intendersi come la modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell'Indice di Riferimento (es. nel caso in cui un Amministratore di un indice di riferimento decida di implementare una nuova metodologia che comporti un cambiamento sostanziale dell'interesse sottostante che l'indice medesimo intende misurare). Sono quindi escluse le variazioni quantitative dell'indice di riferimento meramente dovute alla naturale fluttuazione del relativo parametro.

Per i Contratti stipulati indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo V del TUB, nonché per gli strumenti finanziari (derivati e altri) quotati o ammessi alla negoziazione, eventualmente emessi dalla Banca, la Banca provvede alla sostituzione tempestiva dei tassi di riferimento attraverso l'applicazione della Clausola di *fallback* presente nel Contratto, con specifico rinvio al presente Piano per l'identificazione dell'Indice Sostitutivo.

5. CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO

Gli indici sostitutivi sono stati scelti in base a criteri di disponibilità, trasparenza, rappresentatività del mercato e conformità alle normative vigenti. L'indice sostitutivo individuato per ciascun parametro deve riflettere la natura e la struttura dell'indice originale, mantenendo la coerenza con il mercato o il settore economico rappresentato. Inoltre, l'indice deve essere ampiamente utilizzato e riconosciuto nel mercato, garantendo che continui a rappresentare adeguatamente la realtà economica sottostante.

La sostituzione dell'indice deve ridurre al minimo l'impatto economico per i clienti e per la Banca. Questo include evitare costi aggiuntivi e complicazioni operative che potrebbero derivare dalla transizione a un nuovo indice.

Nel caso in cui si verifichi la cessazione di uno più indici di riferimento, la Banca applicherà un indice alternativo (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'indice la cui rilevazione è cessata e che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o individuato in sostituzione del parametro soppresso per legge o dalla Banca Centrale Europea e/o da qualsiasi autorità regolamentare o di vigilanza (o da qualsiasi gruppo di lavoro o comitato sponsorizzato o presieduto da, o costituito su richiesta di, una di esse) al fine di raccomandare un tasso sostitutivo del parametro.

Nel caso in cui non venisse individuato un indice sostitutivo dalle autorità competenti, secondo quanto precedentemente previsto, la Banca applica l'Indice Sostitutivo basandosi sulla tabella riportata nell'Allegato A.

In caso di variazione sostanziale di un indice di riferimento verrà automaticamente applicato il medesimo indice di riferimento a seguito della variazione effettuata, previa comunicazione alla clientela.

6. APPROVAZIONE E DELIBERAZIONE DEL PIANO

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella sua qualità di Organo con Funzione di Supervisione Strategica approva, il presente *"Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati"* e i successivi aggiornamenti.

7. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

A seguito del monitoraggio effettuato, al verificarsi di un evento che comporta una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, la Banca attiva il procedimento di variazione o sostituzione del parametro, secondo il procedimento individuato nel paragrafo seguente, effettuando la comunicazione alla clientela interessata da tale cambiamento.

Con particolare riferimento ai Contratti disciplinati dal Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-bis, comma 3 TUB, la Banca provvede a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento, entro trenta giorni ed in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, i seguenti elementi:

- a) l'indice di riferimento soggetto a cessazione/variazione;
- b) le modifiche all'indice di riferimento o l'Indice Sostitutivo individuato e da applicare;
- c) le modalità di sostituzione dell'indice di riferimento;
- d) la possibilità di recedere dal Contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

8. APPLICAZIONE DELLA MODIFICA DELL'INDICE O DELL'INDICE SOSTITUTIVO

La Banca, a partire dalla prima data utile successiva alla cessazione o variazione sostanziale dell'Indice, ricalcolerà il tasso di interesse applicato al Contratto utilizzando il parametro a seguito delle modifiche o l'Indice Sostitutivo specificato nel Piano di Sostituzione.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

9. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano di Sostituzione è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca (www.bancafinint.com) ed è oggetto di monitoraggio e aggiornamento costante, nonché di verifica di conformità con la normativa vigente. Gli aggiornamenti al presente documento verranno comunicati ai Clienti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile con le modalità pattuite nel Contratto per le comunicazioni periodiche, ai sensi dell'art. 119 TUB.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

10. ALLEGATO A – TABELLA DEGLI INDICI SOSTITUTIVI BANCA FININT

La seguente tabella riporta la mappatura degli Indici Sostitutivi utilizzati da Banca Finint

In caso di cessazione di uno degli indici di riferimento rappresentati in tabella, la Banca utilizzerà gli Indici Sostitutivi, di seguito riportati, mediante il processo rappresentato ai paragrafi 4 e 5 del presente documento.

INDICE DI RIFERIMENTO	AMMINISTRATORE/I	INDICE SOSTITUTIVO	AMMINISTRATORE/I
EURIBOR	European Money Market Institute (EMMI)	EFTERM (Euro Forward Looking Term Rate)	European Money Market Institute (EMMI)
ESTR (Euro Short Term Index)	European Central Bank	Tasso Deposito BCE Overnight	European Central Bank

La tabella sopra riportata non contempla, quale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto, considerata l'origine e la natura dell'indice, si ritiene remota la possibilità di cessazione e, data la rilevanza dello stesso, in caso di sua cessazione l'Indice Sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.

Si specifica infine che, qualora l'indice di riferimento adottato per gli strumenti finanziari e per i Contratti indicizzati a tasso variabile non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE.